

## SINTESI INTERPELLI DICEMBRE 2022

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

### Risposta n. 597 del 28/12/2022

**Credito d'imposta per imprese non energivore e non gasivore – Determinazione dell'agevolazione – Articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 maggio 2022, n. 51, e successivi interventi normativi**

La Società Istante ALFA (soggetto non energivoro e non gasivoro, che effettua anche il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e di climatizzazione presenti in un ospedale, garantendo un servizio complessivo, i.e. "servizio energia") chiede di conoscere se possa beneficiare del credito di imposta in misura piena, ovvero se debba essere espunta la parte di costo che viene ribaltata in capo al cliente finale. L'Agenzia delle Entrate, in coerenza con precedenti orientamenti di prassi, ribadisce che il riaddebito analitico del costo sostenuto dalle imprese intestatarie del POD/PDR al cliente finale (i.e. ribaltamento del costo dell'energia, ipotesi che non si verifica nel caso di specie) inibisce in capo alle stesse il riconoscimento del credito di imposta.

**Prassi correlata:** Circolari nn. 20/E/2022, 13/E/2022. Cfr. Anche Interpello n. 595/2022 (Imprese energivore. Produzione e autoconsumo di energia elettrica, nel quale l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla determinazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica)

### Risposta n. 596 del 27/12/2022

**Consolidato tra sorelle. Interruzione delle consolidate verticali preesistenti a seguito dell'opzione da parte delle consolidanti per il consolidato orizzontale – Articolo 13, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018**

L'interpello fornisce chiarimenti in relazione al consolidato fiscale, nelle sue due declinazioni di consolidato "orizzontale" e di consolidato "verticale" (i.e. il Gruppo Alfa controllato da Alfa Europe è presente in Italia mediante due subholding, Alfa e Alfa Italia, ognuna delle quali ha optato con le rispettive società controllate per il consolidato fiscale nazionale "verticale"; a partire dal 2023, Alfa Europe intende esercitare l'opzione per il consolidato fiscale "orizzontale"). L'Agenzia delle Entrate specifica che qualora tutte le società consolidate attualmente incluse nel consolidato "verticale" esercitino l'opzione per il consolidato "orizzontale", il preesistente consolidato "verticale" si interrompe, e le eventuali perdite del consolidato preesistente saranno considerate pregresse rispetto al nuovo consolidato "orizzontale".

**Prassi correlata:** Circolare n. 40/E/2016

### Risposta n. 592 del 16/12/2022

**Errata applicazione aliquota IVA – Rimborso ex articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

L'Agenzia delle Entrate (nel caso di specie, è stata emessa una fattura con IVA ordinaria al 22%, in luogo del regime di esenzione applicabile nel caso di "attività di intermediazione nella vendita di azioni") specifica che con riferimento al recupero dell'IVA erroneamente applicata la restituzione dell'imposta potrà avvenire tramite presentazione

dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 30-ter, comma 1, del Decreto IVA. Inoltre, la riqualificazione dell'operazione (ossia, la qualificazione del servizio ricevuto dalla Società Istante come "attività di intermediazione nella vendita di azioni") comporta anche la rideterminazione in capo all'Istante dell'IVA detraibile.

**Prassi correlata:** Interpelli nn. 592 e 593 del 15 dicembre 2020, n. 190 del 13 giugno 2019

### Risposta n. 589 del 15/12/2022

**Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione dell'articolo 173, comma 4, del Tuir, in relazione alla ripartizione della posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra-contabile dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento e altre attività immateriali, oggetto di opzione per l'affrancamento ai sensi dell'articolo 15, comma 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008**

La Società Istante chiede di conoscere la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 173, comma 4, del TUIR, ed in particolare se la posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extracontabile dell'avviamento e degli altri intangibili (oggetto di affrancamento ai sensi dell'art. 15, comma 10-ter, del D.L. n. 185/2008) possa essere considerata una posizione generica, ovvero una posizione specifica. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti che partecipano ad una scissione è basato sulla regola generale di ripartizione proporzionale, ritiene che la posizione soggettiva relativa alla deduzione extracontabile dei maggiori valori della partecipazione di controllo, attribuiti all'avviamento e alle altre attività immateriali, sia da considerarsi specifica.

**Prassi correlata:** Interpello n. 635/2020; Circolari nn. 8/E/2009 e 57/E/2008

### Risposta n. 588 del 15/12/2022

**Accordo per la determinazione del danno da ristorare e per la risoluzione del contratto – Trattamento IVA**

L'Interpello commenta il trattamento ai fini IVA di una somma determinata come risarcimento del danno, richiamando i principi espressi dai giudici unionali secondo cui si rende necessario verificare se la stessa possa costituire il corrispettivo di una prestazione individuabile (nell'Interpello si chiede di sapere se le somme da versare a titolo di risarcimento del danno siano fuori campo IVA). Viene specificato che in assenza di correlazione – come nel caso di specie - tra l'elargizione di denaro e la realizzazione di una operazione viene a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta. L'interpello richiama le Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-270/09, C-384/95 e C-215/94, nelle quali è precisato che ai fini dell'assoggettamento ad IVA è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal nesso di reciprocità o sinallagma.

**Prassi e giurisprudenza correlata:** Risoluzioni nn. 73/E/2005, 64/E/2004 e 550293/1989; Interpelli nn. 74/2019 e 436/2019; Cass., Sentenza n. 4743/1998 e n. 6693/2000; CGUE, Sentenze C-270/09, C-384/95 e C-215/94

### Risposta n. 587 del 15/12/2022

**Art. 13 del DPR n. 633 del 1972 – Base imponibile – Integrazione di corrispettivo**

L'Interpello (la Società Istante, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di una determinata opera, ha costituito un Raggruppamento Temporaneo di Impresa con la Società Delta) fornisce alcuni chiarimenti in relazione al trattamento ai fini IVA di una integrazione di corrispettivo riconosciuto dalla Società Istante a Delta. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'importo che dovrà essere liquidato a Delta (a titolo di integrazione di corrispettivo) si qualifica quale integrazione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi resi da Delta nell'ambito

dell'esecuzione dell'appalto, da assoggettare ad IVA (si ravvisa, infatti, nel caso di specie un rapporto sinallagmatico tra l'erogazione di tale integrazione di corrispettivo e le prestazioni di servizi rese da Delta).

**Giurisprudenza unionale correlata:** CGUE, Sentenze C-250/12, C-249/12, C-621/10 e C-129/11, C-549/11, C-210/04 e C-16/93

### **Risposta n. 583 del 7/12/2022**

#### **Fondi pensione – Funzioni fondamentali di revisione interna e gestione dei rischi esternalizzate – Esternalizzazione – Trattamento ai fini IVA**

*Si chiede di sapere il trattamento ai fini IVA di alcuni servizi (ad esempio, svolgimento dell'incarico di funzione di gestione dei rischi, consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria, svolgimento dell'incarico di funzione di revisione interna), resi dalla Società Istante a fondi pensione. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito in via preliminare che la modalità di tassazione ai fini IVA dei fondi pensione è equiparata a quella prevista per i fondi comuni di investimento, interviene sulla nozione di "gestione", alla luce dei chiarimenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

**Prassi e giurisprudenza unionale correlata:** CGUE, Sentenze C-58 e 59/20, C-169/04, C-2/97, C-235/00; Risoluzione nn. 114/E/2011, 75/E/2007, 97/E/2013 e 61/E/2018 (in tali documenti di prassi è precisato che sono esenti da IVA le prestazioni che assolvono a funzioni essenziali e specifiche della gestione del fondo comune di investimento)

### **Risposta n. 582 del 7/12/2022**

#### **Attività di gestione di giochi on line ai fini IVA e imposte dirette**

*L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento - profili IVA e ai fini delle imposte dirette - delle attività di gestione di giochi on line, con particolare riferimento ad una Società che opera nel campo dell'ideazione, dello sviluppo, della produzione e commercializzazione di una piattaforma virtuale accessibile e gestita tramite un'apposita app (tale piattaforma rappresenta un luogo virtuale di incontro open to all, dove chi è interessato a una particolare competizione e-gaming può iscriversi al gioco e partecipare come concorrente, pagando una quota di iscrizione (i.e. betacoin). È precisato che la cessione di betacoin non possa essere inquadrata nella disciplina dei buoni corrispettivo; inoltre, per quanto concerne l'IRES e l'IRAP, a giudizio dell'Agenzia la conversione dei depositi dei clienti in betacoin rappresenta, in termini generali, una mera manifestazione finanziaria.*

**Prassi correlata:** Circolari nn. 26/E/2012, 27/E/2009, 36/E/2009, 39/E/2009; Interpelli nn. 523/2021, 512/2021, 338/2021, n. 147/2021, 562/2020, 617/2020, 167/2020, 519/2019 (è chiarito che i betacoin non riportano i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, e dunque non incorporano l'obbligo di essere accettati come corrispettivo di quella particolare cessione di beni o prestazione di servizi)